

Legge regionale 7 aprile 1994, n. 17.

Modifica della disciplina in materia di previdenza in favore dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di «istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali», successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° luglio 1993 la quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, successive modifiche e integrazioni, è calcolata sull'importo dell'indennità consiliare al netto delle ritenute fiscali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 1994

Pupillo

Dal procedimento di formazione della legge regionale 7 aprile 1994, n. 17

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 23 febbraio 1994, dove ha acquisito il n. 392 del registro dei progetti di legge su iniziativa del consigliere Carraro;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare, in data 23 febbraio 1994;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 24 febbraio 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luciano Falcier, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 febbraio 1994, n. 1833;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 marzo 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 marzo 1994, n. 1384/22803 ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento affari generali del Consiglio regionale.